

**ALLEGATO A)**

**UNIONE EUROPEA – REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE TOSCANA**

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Reg. (CE) 1698/2005**

**Bando Misura 216 – “Sostegno agli investimenti non produttivi”**

- **Azione 2 “Investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell’agroecosistema a fini faunistici finalizzata all’incremento della fauna selvatica e al ripristino degli equilibri naturali”**
- **Azione 3 “Investimenti aziendali che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 e gli altri siti di elevato pregio naturale”**

**Annualità 2013**

*Indice*

- 1. Denominazione e codice della misura**
- 2. Obiettivi della misura**
- 3. Soggetti ammessi a presentare domanda**
- 4. Condizioni di accesso**
- 5. Tipologie di investimento previste**
- 6. Tipologie di spesa ammissibili**
- 7. Localizzazione degli interventi**
- 8. Impegni specifici collegati alla misura**
- 9. Tassi e importi di contribuzione**
- 10. Modifiche al progetto: varianti progettuali e adattamenti tecnici**
- 11. Domanda di aiuto**
- 12. Richiesta di completamento della domanda di aiuto**
- 13. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale**

### 1. Denominazione e codice della misura

Denominazione: Sostegno agli investimenti non produttivi (art. 36,a,vi/art. 41 Reg. (CE) 1698/2005)

Codice della misura: 216

### 2. Obiettivi della misura

La misura è finalizzata alla tutela e al miglioramento delle risorse naturali dei paesaggi rurali tradizionali nonché dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale; essa, pertanto, contribuisce prioritariamente al conseguimento dell'obiettivo specifico relativo alla "conservazione e miglioramento del paesaggio", ma partecipa anche all'obiettivo specifico relativo alla "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate".

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- Azione 1) investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti con le misure agro-ambientali (art. 39 reg. CE 1698/2005) definiti dalla misura 214, azione a. 3, intervento a, tipologia 2 del presente PSR e consistenti nella realizzazione di opere che non sono economicamente vantaggiose, ma che sono necessarie per l'adempimento degli obiettivi previsti dalle azioni agro-ambientali suddette.

- Azione 2) Investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell'agro-ecosistema a fini faunistici finalizzata all'incremento della fauna selvatica e al ripristino degli equilibri naturali, mediante la creazione di strutture per l'incremento della fauna selvatica, l'alimentazione dei riproduttori nel periodo autunnale, la realizzazione e la manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica, strutture finalizzate a garantirne la coesistenza della fauna selvatica con le attività produttive agro – forestali, interventi finalizzati al sostentamento della fauna selvatica. Tali interventi possono essere finalizzati anche alla gestione faunistica in coerenza con gli obiettivi della L.R. 3/94 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Con l'azione 2 si intende quindi rispondere ad una molteplicità di esigenze:

- conservare la biodiversità quale condizione di salvaguardia per specie ed habitat di interesse comunitario ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- favorire l'incremento spontaneo di flora e fauna selvatiche;
- mantenere gli ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica.

- Azione 3) investimenti aziendali che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 e gli altri siti di elevato pregio naturale così come definiti al punto 5 della scheda di misura del PSR 2007/2013, finalizzati a garantire o ripristinare le condizioni ottimali per la conservazione di specie ed habitat di interesse conservazionistico.

Con l'azione 3 si intende quindi rispondere ad una molteplicità di esigenze:

- conservare la biodiversità quale condizione di salvaguardia per specie ed habitat di interesse comunitario ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE ;
- favorire l'incremento spontaneo di flora e fauna selvatiche;
- mantenere gli ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica.

### 3. Soggetti ammessi a presentare domanda

Possono presentare domanda di finanziamento sull'AZIONE 2:

- Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile
- Province
- Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)

Possono presentare domanda di finanziamento sull'AZIONE 3:

- Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile
- Province
- Enti parco
- Comuni
- Comunità Montane

Tutti i soggetti richiedenti devono inoltre essere in possesso dei terreni sui quali si intendono effettuare gli investimenti sulla base di uno dei titoli indicati di seguito con specificato il documento comprovante il titolo di possesso:

- PROPRIETA': visura catastale aggiornata o visura immobiliare aggiornata, qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene.
- COMPROPRIETA' O COMUNIONE DI BENI: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietari con il quale si autorizza il beneficiario a presentare domanda e ad assumere i relativi impegni oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno.
- USUFRUTTO: contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri eventuali usufruttuari.

- USI CIVICI: dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico o privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di utilizzo del produttore.
- CONCESSIONE USO PUBBLICO O LOCAZIONE DI TERRENI DEMANIALI: atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone.
- CONVENZIONE TRA ENTI PUBBLICI O TRA PRIVATI ED ENTI PUBBLICI: atto di convenzione.
- GESTIONE CONSORZIATA DEI BENI: atto costitutivo del consorzio e dello statuto.
- OCCUPAZIONE TEMPORANEA (solo Enti pubblici): atto di occupazione.
- COMPETENZE DI LEGGE: competenze in materia di gestione sancite ai sensi di legge o l'affidamento di beni demaniali o del patrimonio agricolo forestale regionale.
- AFFITTO: contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale che include dichiarazione di registrazione.
- COMODATO D'USO (solo Enti pubblici e ATC): copia contratto registrato/repertoriato.

#### 4. Limitazioni/esclusioni/condizioni specifiche di accesso

Gli interventi non devono aumentare il valore e la redditività dell'azienda che li realizza, devono essere duraturi e devono essere coerenti con le "Norme di protezione ambientale" come indicato nel punto 6 della scheda di misura del PSR.

Gli interventi direttamente connessi con attività di acquacoltura, così come definito dal PSN, non sono finanziabili.

Il beneficiario si impegna a realizzare gli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale che garantisca un impatto effettivo dell'intervento.

Il beneficiario deve impegnarsi per almeno 5 anni a:

- non variare la superficie interessata dall'intervento;
- non vendere gli eventuali prodotti derivanti dagli investimenti sostenuti con la presente misura.

Per l'azione 2 tutti gli interventi devono essere coerenti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale e con i Piani Faunistico Venatori Provinciali relativi al territorio di competenza ai sensi della l.r. 3/1994.

Per l'azione 3 tutti gli interventi devono essere compatibili con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale (DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR 454 del 16 Giugno 2008) ed essere corredati, di norma, da Studio di Incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e 120/03, D.Lgs 152/06 e suc. mod., LR 56/00- art.15 e succ. mod. e integrazioni).

Nei casi in cui l'intervento rientri fra quelli indicati come necessari per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei SIR-SIC-ZPS previsti nella DGR 644/04 e 454/08 o nel Piano di gestione del SIR eventualmente approvato, lo studio d'incidenza può essere effettuato a livello di screening.

##### 4.1 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni indicate nell'Allegato "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" (di seguito Allegato al DAR), paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari", del Documento Attuativo Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 19 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni (di seguito DAR).

##### 4.2 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto

Gli investimenti devono essere cantierabili secondo quanto indicato nell'Allegato al DAR, paragrafo 2.2 "Cantierabilità degli investimenti".

##### 4.3 Inizio dei lavori/acquisti/investimenti

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda di aiuto.

Per le domande di aiuto presentate in una precedente annualità, ma non finanziate per carenza di disponibilità finanziarie e reinserite automaticamente nelle graduatorie successive, l'inizio degli investimenti è riconosciuto dalla data di ricezione della prima domanda di aiuto.

Per l'ammissibilità delle spese si rinvia al DAR paragrafo 3.3.3.1.1 "Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento".

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è dimostrato nei modi indicati nell'Allegato al DAR, paragrafo 2.3 "Inizio lavori".

#### 5. Tipologie di investimento previste

Nell'AZIONE 2 sono previsti i seguenti interventi:

- a) strutture ed interventi finalizzati all'incremento della fauna selvatica.

- b) strutture finalizzate a garantire la coesistenza della fauna selvatica con le attività produttive agro – forestali.

Nell'AZIONE 3 sono previsti i seguenti interventi:

- a) creazione, conservazione e recupero di zone umide temporanee e permanenti, di dimensioni generalmente non inferiori ad un ettaro, salvo i casi in cui esse risultino funzionali alla vita o alla riproduzione di specie tutelate nell'area considerata (mammiferi, uccelli, anfibi, chiroterti, ecc) lasciando isole e zone affioranti idonee alla nidificazione e prevedendo laddove possibile adeguate fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva tra le zone coltivate e le medesime;
- b) creazione, conservazione e recupero di elementi del territorio di interesse ecologico e paesaggistico finalizzati alla tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale quali muretti a secco, siepi, laghetti e pozze (anche a carattere stagionale).

Nel caso di "recupero" di zone umide temporanee e permanenti, nonché di elementi del territorio di interesse ecologico di cui al par. 5.2 lett. a), b2), b3) e b4) le indicazioni relative alle caratteristiche dimensionali di tale opere non sono vincolanti, ma prevale la regola del mantenimento delle originarie caratteristiche strutturali e/o dimensionali preesistenti.

### 5.1 *Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti di cui all'azione 2*

#### **a) strutture ed interventi finalizzati all'incremento della fauna selvatica.**

**a1. ripristino o creazione di pozze per l'abbeverata degli animali**, con le seguenti caratteristiche: localizzazione in ambiente adeguato alle specie oggetto di intervento, secondo apposito parere tecnico-faunistico, distanza da altri punti di possibile abbeverata pari ad almeno 500 m, presenza di un sufficiente afflusso d'acqua che garantisca la permanenza dell'acqua nei periodi secchi (qualora questo non si verificasse, il richiedente si dovrà impegnare ad integrare la disponibilità idrica per tutta la durata del contributo), capacità di invaso modesta (inferiore ai 100 m<sup>3</sup>), rive con pendenza tale da consentire l'accesso agli animali.

Le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- Progettazione;
- opere di regimazione delle acque;
- opere finalizzate alla realizzazione di sistemi di captazione e accumulo di acqua;
- sistemazione delle sponde in terra con interventi di ingegneria naturalistica.

**a2. dislocazione e rifornimento di una rete di mangiatoie che consenta l'alimentazione diretta dei riproduttori nel periodo invernale**. Le mangiatoie dovranno essere protette dal consumo da parte di animali non target (in particolare cinghiale ed altri ungulati), in numero e distanza sufficienti (distanza fra le mangiatoie compresa fra 50 e 100 m, numero minimo 20 mangiatoie), alimentate regolarmente in modo da garantire la presenza continuativa di alimenti non deperibili nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 30 marzo di ogni anno.

Le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- progettazione;
- acquisto o realizzazione di mangiatoie;
- manutenzione e rifornimento delle mangiatoie.

**a3. realizzazione di strutture di ambientamento della fauna selvatica** sulla base delle indicazioni tecniche contenute nel Quaderno ARSIA n 1/2000. In particolare sono ammessi a contributo recinti a cielo aperto, con le seguenti caratteristiche: dimensione non inferiore ad 1 ha e non superiore a 5 ha, localizzazione in ambiente adeguato alla specie da immettere, secondo apposito parere tecnico-faunistico, da predisporre a cura dell'ente gestore, margine di rispetto venatorio di almeno 500 m dalla recinzione esterna, recinzione di altezza non inferiore a 1,80 m fuori terra in ogni suo punto, dotata di gettante antipredatorio esterno di almeno 40 cm, interrata per almeno 30 cm (o con recinzioni elettriche anti predatore), piccola voliera interna, di superficie non inferiore a 100 m<sup>2</sup> e non superiore a 600 m<sup>2</sup>, con aperture per la fuoriuscita degli animali, impianto di abbeveratoio, mangiatoie e tettoie per il ricovero degli animali.

Le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- progettazione;
- lavorazione e preparazione del terreno;
- opere di regimazione delle acque;
- realizzazione/adeguamento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali per lo svolgimento di attività faunistico-venatorie;
- acquisto o realizzazione di voliere;
- acquisto o realizzazione di abbeveratoi;
- acquisto o realizzazione di mangiatoie.

**a4. opere e attività di manutenzione delle strutture di ambientamento della fauna selvatica già realizzate** in modo conforme alle prescrizioni di cui sopra (a.3) e consistenti in: riparazione e ripristino della recinzione perimetrale, rimozione selettiva della vegetazione (da effettuarsi nel periodo compreso fra il 15 agosto e il 15 gennaio), riparazione e ripristino delle strutture interne (voliere per l'immissione, mangiatoie ed abbeveratoi).

Le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- lavori di ripulitura del terreno;
- manutenzione di strutture e recinti per il ricovero, l'addestramento e per lo svolgimento di attività faunistico venatorie.

**b) strutture finalizzate a garantire la coesistenza della fauna selvatica con le attività produttive agro – forestali.**

**b1. acquisto e messa in opera di strutture per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole** (in particolare recinzioni elettrificate, da realizzarsi secondo le indicazioni tecniche contenute nel Quaderno ARSIA n 5/1999), **alle attività forestali e alle produzioni zootecniche.**

Le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- progettazione;
- lavori di ripulitura del terreno;
- recinzioni per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica.

## 5.2 *Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti di cui all'azione 3*

**a) zone umide temporanee e permanenti:**

Devono essere realizzate in zone dove la morfologia del territorio e la natura litologica del suolo favoriscano già la presenza di acqua in superficie e in assenza di fenomeni franosi (di massa o di scivolamento) anche quiescenti. Deve essere prevista la presenza di isole affioranti, con rive degradanti e zone fangose semi-affioranti adatte all'alimentazione, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica. Considerato che la presenza di acqua è comunque condizionata dall'andamento delle precipitazioni, si considerano:

- **a 1) zone umide temporanee:** le superfici occupate da acqua almeno nel periodo compreso tra Ottobre e Marzo;
- **a 2) zone umide permanenti:** le superfici occupate da acqua per tutto l'anno.

In entrambi i casi la presenza di acqua, nei relativi periodi, deve essere garantita su almeno il 60 % della superficie interessata dall'intervento.

Le opere ammesse a finanziamento, sia nel caso di "realizzazione ex novo" che nel caso di "recupero di aree umide esistenti", sono le seguenti:

- progettazione;
- sistemazione delle sponde in terra con interventi di ingegneria naturalistica;
- realizzazione e/o riprofilatura delle sezioni idrauliche di canali di deflusso, emissari ed immissari;
- opere di distribuzione delle acque all'interno dell'area destinata a zona umida comprensive di eventuali scavi per rimodellare il terreno;
- arginelli perimetrali di contenimento delle acque, che interrompono la rete scolante esistente favorendo la permanenza ed il ristagno delle acque meteoriche per il loro contenimento;
- chiuse atte ad assicurare il ricambio ed evitare eccessivi e repentini innalzamenti del livello dell'acqua in caso di pioggia durante il periodo riproduttivo dell'avifauna;
- messa a dimora di specie arboree e arbustive appartenenti alla flora autoctona;
- messa a dimora di specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite appartenenti alla flora autoctona.
- Recupero di zone umide preesistenti mediante lavori di ripulitura del terreno, anche con eradicazione delle macrofite infestanti presenti nell'area di intervento

Nel caso di creazione di nuove zone umide, si precisa che:

- le sponde devono essere degradanti, con una pendenza inferiore al 25%.
- la profondità dei fondali deve essere variabile tra 5 cm e 60 cm nelle zone di superficie inferiore ad 1 ha; nel caso di superficie superiore a 1 ha, la profondità massima non deve superare 1 m e deve essere garantita una profondità inferiore a 60 cm su almeno il 75 % della superficie complessiva;
- devono essere realizzate ad una distanza di almeno 100 m da strade pubbliche e dalle abitazioni, escludendo in ogni caso le aree occupate da parchi e giardini.

**b 1) Muretti a secco:**

Devono essere realizzati ex novo utilizzando, laddove la morfologia del terreno presenti già rotture di pendio o ciglioni, materiali e tecniche costruttive tradizionali.

Le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- progettazione;
- ripulitura e scasso del terreno a monte dell'opera (ciglione e/o terrazzamento) con eventuale separazione del materiale terroso dalle pietre;

- scavo di sbancamento per la preparazione del piano di fondazione di idonea portanza e in leggera contropendenza;
- realizzazione del piano di fondazione mediante posa in opera di pietra di fondo “o soglia” a larghezza variabile ovvero di strato costituito da materiale inerte di idonea pezzatura costipato;
- realizzazione a regola d’arte del muro di sostegno costituito da soli elementi litici a faccia vista, costituiti da roccia durevole, non geliva o marnosa, preferibilmente reperibili in loco senza ausilio di malte o leganti in genere inclinati verso l’interno per ridurre al minimo i rischi di scivolamento, posati a corsi secondo le tecniche costruttive locali con utilizzo di scaglie (ovvero pietre di piccole dimensioni) a cui è affidato il compito di stabilizzare le pietre maggiori per evitarne lo spostamento;
- opere di drenaggio o riempimento, realizzato con materiale litico di piccola pezzatura nascosto alla vista, disposto tra il paramento murario e il terreno retrostante.

I muretti devono avere una lunghezza minima pari a 5 m e la superficie complessiva occupata dai medesimi non deve comunque essere superiore al 2% della superficie totale dei terreni in possesso.

Non sono ammessi a finanziamento interventi finalizzati al recupero di muretti preesistenti.

### **b 2) Siepi :**

Si considera siepe, una struttura vegetale polispecifica ad andamento lineare mono-filare o pluri-filare con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla presenza contemporanea di specie erbacee, arboree ed arbustive.

Le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- progettazione;
- lavorazione e preparazione del terreno;
- Messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone o comunque tradizionalmente presenti nel territorio (ecotipi locali);

Il sesto d’impianto può variare in funzione delle specie previste ed è preferibile adottarne uno a schema irregolare.

Deve essere prevista, nella realizzazione, una fascia di rispetto di almeno 1 metro per parte.

Ogni singolo tratto della siepe deve essere almeno m. 25,00 di lunghezza e non può superare la larghezza di m. 10 (comprensiva delle fasce di rispetto).

Devono essere realizzate all’interno di superfici agricole con cultura a seminativo superiori a 5 ettari (non boscate), ad una distanza non inferiore a m 200 da abitazioni (escludendo in ogni caso le aree occupate da giardini o resede di pertinenza), strade o superfici boscate.

### **b 3) Laghetti e**

### **b 4) Pozze:**

Questi interventi sono finalizzati a favorire l’insediamento e la riproduzione di anfibi e invertebrati.

Devono essere realizzati in zone dove la morfologia del territorio e la natura litologica del suolo favorisce la presenza di acqua in superficie o comunque di una vena d’acqua.

Al fine di garantire un miglior inserimento paesaggistico di entrambe le tipologie di opere è opportuno conferire alle medesime una forma “non” geometrica e provvedere alla messa a dimora di specie arboree, arbustive, erbacee acquatiche idrofite ed alofite, appartenenti alla flora autoctona.

Lungo le sponde deve essere previsto almeno un accesso degradante per la fauna, con una pendenza inferiore al 25%.

Non possono essere dislocate su terreni in frana anche quiescenti.

Le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- progettazione;
- scavi e ripulitura del terreno;
- sistemazione delle sponde in terra con interventi di ingegneria naturalistica, muretti a secco o gabbionate;
- interventi di derivazione e di raccolta delle acque superficiali;
- messa a dimora di specie arboree e arbustive appartenenti alla flora autoctona;
- messa a dimora di specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite appartenenti alla flora autoctona;

**I laghetti** devono avere una superficie non inferiore a 75 mq. e non superiore a 250 mq. ed una profondità (nel punto massimo) non superiore a 2 m.

Deve essere prevista una fascia di rispetto circostante di almeno 5 m (dal livello di massimo allagamento dell’invaso) che costituisce parte integrante dell’intervento e come tale può usufruire del sostegno previsto dalla misura in oggetto.

**Le pozze** devono avere preferibilmente carattere di stagionalità (presenza di acqua almeno nel periodo compreso tra Ottobre e Marzo), una superficie non superiore a 75 mq ed una profondità non superiore a 0,50 m.

Laghetti e pozze devono essere realizzati ad una distanza di almeno 200 m da strade pubbliche e comunque ad una distanza non inferiore a 100 m da strade vicinali e/o private e dalle abitazioni.

## 6. Tipologie di spesa ammissibili

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al paragrafo 3 del DAR "*Spese ammissibili*", salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 6.1 e 6.2.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse. In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

### 6.1 *Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR*

Sono ammesse le seguenti spese generali:

1) onorari di professionisti abilitati, consulenze, studi di fattibilità, acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono;

2) le spese connesse all'attività di informazione e pubblicità se sono sostenute nel rispetto di quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.13 "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" e le spese per la tenuta del conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione) e le spese per garanzie fidejussorie richieste dall'amministrazione se direttamente attribuibili all'operazione oggetto di investimento e previste nel bando (anticipo, SAL, IAP provvisorio, ecc.);

Il totale delle spese generali di cui ai precedenti punti 1 e 2 è ammesso nel limite massimo del 10% calcolato sull'investimento complessivo ammesso a contributo.

Nel caso in cui queste spese non siano richieste contestualmente con la domanda di aiuto, il richiedente/beneficiario può farsi riconoscere queste spese se sostenute successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto, a condizione che sia rispettato il suddetto limite massimo (10% sull'investimento complessivo ammesso a contributo) e non vi sia un aumento del contributo determinato dall'ente in sede di ammissibilità della domanda di aiuto. In tal caso è ammesso che il contributo derivante dalle suddette spese possa essere compensato con altre spese non sostenute/rendicontate senza che ciò determini una modifica del progetto approvato.

Coerentemente con quanto previsto nel DAR le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari (conferimenti in natura) possono riguardare tutte le opere previste per ciascuna delle tipologie indicate nei paragrafi 5.1 e 5.2 del presente bando. Ai fini dell'ammissibilità delle suddette operazioni devono essere soddisfatte le condizioni previste nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.8 "*Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro*", con particolari riferimento alle prestazioni volontarie non retribuite e all'utilizzo di mezzi tecnici in azienda.

La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese ammissibili riferita ai "sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi ecc.) di cui al DAR, paragrafo 3.3.3.1.2. "*Imputabilità, pertinenza e congruità*", avviene con uno dei seguenti sistemi:

a) comparazione dei preventivi di spesa (nel caso di acquisti);

b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;

c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 1091/2008 e s.m.i.;

d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria o, in alternativa con il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici approvato con DGR 244 del 1/3/2010;

e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente.

L'Ente competente può richiedere l'asseveramento dell'Analisi dei Prezzi nei casi in cui lo ritenga opportuno.

### 6.2 *Spese non ammissibili*

Fermo restando quanto previsto nel DAR, paragrafo 3 "*Spese ammissibili*", non sono ammissibili le seguenti e ulteriori tipologie di spesa:

- spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- spese relative ad investimenti per i quali il beneficiario abbia richiesto o ottenuto altre agevolazioni pubbliche;
- onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- lavori, opere o acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto.

## 7. Localizzazione degli interventi

L'azione 2 deve essere attuata nelle zone di grande pregio naturale classificate come oasi e altri istituti di protezione della fauna selvatica in base alla L.R. 3/1994 e all'interno dei siti della rete NATURA 2000 designati ai sensi delle

Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, così come definiti dall'art.2 della LR 56/00 e riportati nell'Allegato D della medesima legge e successive modifiche in cui è vietata ogni forma di prelievo venatorio.

L'azione 3 deve essere attuata soltanto all'interno dei siti della rete NATURA 2000 designati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, così come definiti dall'art. 2 della LR 56/00 e riportati nell'Allegato D della medesima legge e successive modifiche e nei siti di elevato pregio naturale. Per siti di elevato pregio naturale si intendono le aree protette e le relative aree contigue così come definite dalla normativa nazionale e regionale (L 394/91 e LR 49/95).

## **8. Impegni specifici collegati alla misura**

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare gli impegni previsti nell'Allegato al DAR al paragrafo 3.1.1 *"Impegni comuni a tutte le misure"* e ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la non ammissibilità degli investimenti e la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso.

### **8.1 Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento**

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della DUA, il richiedente si impegna a:

- 1) produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione richiesta;
- 2) attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essi allegati e ammessi nell'atto di assegnazione;
- 3) sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
- 4) produrre apposita fidejussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo;
- 5) produrre, nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica e in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, la deliberazione dell'Ente richiedente con la quale si impegna alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipo o interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non siano raggiunti;
- 6) avere, o acquisire in seguito agli interventi finanziati, la piena disponibilità (per il periodo di impegno) dei terreni interessati dagli investimenti;
- 7) non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (comprese le detrazioni fiscali) per le opere o acquisti oggetto della domanda.

### **8.2 Obblighi successivi al pagamento**

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a:

- 1) rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e controllo;
- 2) rispettare, per le operazioni che comportino investimenti per un costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità.

Il beneficiario si impegna inoltre per almeno 5 anni dalla data della domanda di pagamento a:

- 1) non variare la superficie interessata dall'intervento;
- 2) non vendere gli eventuali prodotti derivanti dagli investimenti sostenuti;
- 3) rispettare il divieto di cambio di destinazione d'uso del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento. Il beneficiario non può distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso;
- 4) non utilizzare ai fini produttivi l'intervento realizzato.

### **8.3 Ulteriori obblighi**

Per l'azione 2, tipologia "a1" del paragrafo 5.2, e per l'azione 3, tipologie "a", "b3" e "b4" del paragrafo 5.2, il beneficiario è tenuto a osservare per almeno 5 anni i divieti di:

1. pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;
2. immissione, anche temporanea, di qualsiasi specie ittica;
3. introduzione di specie animali e vegetali alloctone in modo da garantire la colonizzazione spontanea degli ambienti circostanti;
4. derivazione di acqua e utilizzo per uso agricolo;
5. dispersione di sostanze chimiche (diserbanti, pesticidi, ecc...).
6. costruzione di manufatti (pontili, piattaforme, boe) ad eccezione di quelli strettamente necessari ai fini dell'educazione ambientale.

## **9. Tassi e importi di contribuzione**

Agli investimenti eseguiti in base al presente bando è concesso un sostegno sottoforma di contributo in conto capitale a fondo perduto.

### 9.1 *Tassi di contribuzione*

Il sostegno concesso è ripartito nelle seguenti percentuali di contribuzione secondo la tipologia di beneficiario:

Per l'azione 2:

- 90% del costo totale ammesso e accertato per gli imprenditori agricoli e ambiti territoriali di caccia.
- 100% del costo totale ammesso e accertato per tutti gli altri soggetti.

Per l'azione 3:

- 90% del costo totale ammesso e accertato per gli imprenditori agricoli.
- 100% del costo totale ammesso e accertato per tutti gli altri soggetti.

### 9.2 *Importi di contribuzione*

Gli importi massimi di contribuzione sono quelli indicati per la misura 216 nell'Allegato al DAR al paragrafo 3.1.3 *"Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegni agli investimenti"*.

## 10. **Modifiche al progetto: adattamenti tecnici**

Non sono ammesse varianti progettuali, ma solo adattamenti tecnici di importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per ogni tipologia di intervento e comunque non superiore al 25% del totale della spesa ammessa, fermo restando il contributo concesso in sede di istruttoria. Tali modifiche possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale alla provincia competente che dovrà valutarne l'ammissibilità in sede di collaudo.

## 11. **Domanda di aiuto**

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2013, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'domanda di aiuto'), deve essere presentata entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

Le domande di aiuto devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato al DAR al paragrafo 1 *"Condizioni generali"*.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (provincia competente per il territorio in cui è localizzato l'investimento).

Le priorità sono attribuite nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato al DAR al paragrafo 3.1.6 *"Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti"* Misura 216 Sostegno agli investimenti non produttivi.

La domanda di aiuto può riguardare più tipologie di investimento purché inerenti la stessa azione.

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

## 12. **Richiesta di completamento della domanda di aiuto**

La provincia competente richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione:

- 1) certificato valido di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, recante l'apposita dicitura antimafia ai sensi della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni (se pertinente);
- 2) relazione descrittiva del progetto con particolare approfondimento di almeno i seguenti elementi:
  - descrizione del progetto, degli investimenti previsti e dei relativi costi;
  - elaborati grafici idonei ad illustrare l'intervento previsto;
  - dichiarazione sulla valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto. Dalla relazione deve risultare che gli investimenti non incidono negativamente sull'ambiente.
- 3) nel caso di società, deliberazione del competente organo recante l'oggetto, l'approvazione del progetto, la sintetica descrizione e l'importo degli investimenti, e l'autorizzazione al legale rappresentante a rilasciare quietanza per l'incasso dei contributi;
- 4) nel caso di società cooperative, estremi di iscrizione all'albo per le società cooperative;
- 5) copia dei titoli abilitativi (se necessari) comprensivi della documentazione tecnica allegata;

- 6) corografia generale (scala 1:25.000) con l'ubicazione dell'impianto (UTE) oggetto della domanda di finanziamento.
  - 7) elenco delle particelle interessate dall'intervento;
  - 8) computo metrico preventivo analitico di tutti gli investimenti da realizzare (investimenti materiali, immateriali e spese generali);
  - 9) copia dei preventivi di spesa rilasciati dai fornitori per gli investimenti materiali (interventi edili non a misura, macchinari, attrezzature) ed immateriali, dichiarati con la domanda di aiuto e completi di dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
  - 10) dichiarazione di assenso all'intervento da parte del proprietario/comproprietario, nel caso che il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto dell'aiuto. In caso di interventi all'interno di istituti faunistici a divieto di caccia è sufficiente la dichiarazione che si tratta di attività rientranti nelle misure di gestione dell'area stessa;
  - 11) dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno al fine di mantenere funzionanti e funzionali i beni oggetto di aiuto;
  - 12) idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi precedente la realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella relazione descrittiva (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili);
  - 13) idonea documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato in domanda di aiuto per l'attribuzione dei punteggi di priorità;
  - 14) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto degli obblighi fiscali e all'assenza delle condizioni ostative previste dall'art. 48 bis del DPR 602/73;
  - 15) casellario giudiziario di tutti coloro che esercitano la legale rappresentanza della società;
  - 16) documento unico di regolarità contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione;
- Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'ufficio istruttore ne riscontri la necessità.

**13. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a:

- 1) Piano di Sviluppo Rurale 2007/13;
- 2) Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo rurale 2007/13, versione vigente al momento della pubblicazione del bando.